

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-850 del 12/02/2025
Oggetto	D. Lgs. 152-06 Modifica non sostanziale dell'AIA della Ditta CASALGRANDE PADANA SPA con installazione in Strada statale 467 n. 73, 71, 81 (sede centrale) in Comune di Casalgrande (RE)
Proposta	n. PDET-AMB-2025-864 del 11/02/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno dodici FEBBRAIO 2025 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

Pratica n. 2796-2025

D. Lgs. n. 152/2006 e L. R. n. 21/2004 - Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui alla Determinazione dirigenziale n. 2056 del 10-04-2024, intestata alla ditta CASALGRANDE PADANA SPA, impianto sito in Comune di Casalgrande, Via Strada Statale 467 n. 73, 71, 81 (sede centrale) - Modifica non sostanziale

IL DIRIGENTE

Richiamati

- il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" Titolo III-bis della Parte Seconda con le modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 46 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";
- in particolare l'articolo 29-nonies "modifica degli impianti o variazione del gestore", che disciplina le condizioni per la modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (successivamente indicata con AIA);
- la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004, come modificata dalla Legge Regionale n. 13 del 28 luglio 2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che assegna le funzioni amministrative in materia di AIA all'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- il DM 24 aprile 2008 con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D. Lgs 18 febbraio 2005 n° 59 e la successiva DGR 1913 del 17/11/2008 e DGR 155 del 16/02/2009 con la quale la Regione ha approvato gli adeguamenti e le integrazioni al decreto interministeriale.

richiamate altresì:

- la deliberazione di Giunta Regionale n. 152 del 11 febbraio 2008 "Attuazione della normativa IPPC – approvazione linee guida per comunicazione dei dati di monitoraggio e controllo da parte dei gestori impianti di produzione di piastrelle di ceramica. Indirizzi alle autorità competenti";
- la V^a circolare della Regione Emilia Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 "Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – Indicazioni per la gestione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate ai sensi del D.Lgs. 59/05 e della Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004";
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 "Indirizzi per il raccordo tra procedimento unico del SUAP e procedimento AIA (IPPC) e per le modalità di gestione telematica";
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1159 del 21/07/2014 "Indicazioni generali sulla semplificazione del monitoraggio e controllo degli impianti soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) ed in particolare degli impianti ceramici";

- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1795 del 31/10/2016 “Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 2124 del 10/12/2018 “Piano regionale di ispezione per le installazioni con Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e approvazione degli indirizzi per il coordinamento delle attività ispettive”;
- premesso che per il settore di attività oggetto della presente, in attesa della pubblicazione delle relative conclusioni sulle BAT (art. 5 comma 1 lettera 1-ter.2 del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda) esistono i seguenti riferimenti:
 - il BRef (Best Available Techniques Reference Document) di agosto 2007, presente all’indirizzo internet “eippcb.jrc.es”, formalmente adottato dalla Commissione Europea;
 - il D.M. 29/01/2007 “Emanazione di linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di raffinerie, fabbricazione vetro e prodotti ceramici, gestione dei rifiuti, allevamenti, macelli e trattamento di carcasse per le attività elencate nell’Allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372”;
 - il BREF “General principles of Monitoring” adottato dalla Commissione Europea nel Luglio 2003;
 - gli allegati I e II al DM 31 Gennaio 2005 pubblicato sul supplemento ordinario n. 107 alla Gazzetta Ufficiale – serie generale 135 del 13 giugno 2005:
 1. “Linee guida generali per l’individuazione e l’utilizzo delle migliori tecniche per le attività esistenti di cui all’allegato I del D.Lgs. 372/99 (oggi sostituito dal D.Lgs. 152/06-ndr)”;
 2. “Linee guida in materia di sistemi di monitoraggio”;
- il BRef “Energy efficiency” di febbraio 2009 presente all’indirizzo internet “eippcb.jrc.es”, formalmente adottato dalla Commissione Europea a febbraio 2009;

premessi che con Determinazione dirigenziale n. 2056 del 10-04-2024 è stato rilasciato alla ditta CASALGRANDE PADANA SPA il riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), per l’esercizio dell’attività di cui al codice 3.5 dell’Allegato VIII Parte Seconda D.Lgs 152/06, svolta nell’impianto sito in Comune di Casalgrande, Via Strada Statale 467 n. 73, 71, 81 (sede centrale);

vista la comunicazione di modifica non sostanziale pervenuta il 23-12-2024 (prot. n. 232751 del 23-12-2024) e integrata il 04-02-2025 (prot. 22169 del 05-02-2025), nella quale si richiedono le seguenti modifiche:

- adeguamento normativo per l’emissione E15 del turboalternatore dello stabilimento Padana, ai sensi dell’art. 273-bis del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.
- installazione di impianto fotovoltaico della potenza di 718,52 kWp

visto che, sulla base delle documentazione presentata:

- l’azienda autoproduce energia elettrica tramite un impianto di cogenerazione del tipo a turbina alimentato a gas naturale della potenza elettrica nominale di 4.408 kWe e della potenza termica nominale di 14.740 kWt, già autorizzato: tale impianto si configura come medio impianto di combustione esistente ai sensi dell’art. 273-bis del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., dal quale si origina l’emissione E15 dello stabilimento Padana. La modifica è relativa all’adeguamento normativo per

tale emissione. La ditta dichiara che l'attivazione dell'emissione proveniente dal camino del cogeneratore è saltuaria e funzionante un numero di ore inferiore alle 500 ore/anno, in quanto i fumi di norma sono convogliati ai due atomizzatori per il recupero del calore contenuto negli stessi. Dalle integrazioni presentate emerge che la ditta ha in essere un sistema di registrazione delle ore di funzionamento del cogeneratore e delle ore di funzionamento degli atomizzatori con recupero del calore contenuto nei fumi del cogeneratore: dalla differenza dei due valori la ditta ottiene il numero di ore di funzionamento dell'emissione E15 del cogeneratore. Dai dati forniti per l'anno 2024 risultano essere un totale di 150 ore.

- l'azienda per l'approvvigionamento di energia elettrica intende procedere all'installazione di un ulteriore impianto fotovoltaico dalla potenza di 718,52 kWp. Tale impianto sarà installato in copertura allo stabilimento Casalgrande per una superficie di 3.188 m². La ditta dichiara che l'energia elettrica autoprodotta sarà in parte utilizzata per autoconsumo e in parte ceduta in rete, in relazione al fabbisogno del sito e alla potenza elettrica erogata sulla base delle condizioni ambientali. Per la quantificazione dell'energia elettrica autoprodotta dal nuovo impianto fotovoltaico la ditta utilizzerà un contatore dedicato, come già avviene per l'impianto fotovoltaico esistente e per l'impianto di cogenerazione. Per quantificare l'energia elettrica prodotta dai tre impianti e immessa in rete, la ditta utilizzerà un unico contatore fornendo un valore totale di energia ceduta in rete;

acquisita la relazione istruttoria interna di ARPAE – Area Prevenzione Ambientale Ovest, Presidio di Scandiano – prot. 24727 del 07-02-2025, con cui si esprime parere favorevole alle condizioni riportate nel documento stesso e acquisite nel presente atto;

ritenuto necessario modificare tali elementi nell'AIA vigente;

verificato che il Gestore ha provveduto al pagamento delle spese istruttorie IPPC, sulla base delle disposizioni del DM 24/04/08, della DGR n. 1913/08, della DGR n. 155/09, della DGR n. 812/2009 e del tariffario ARPAE di cui alla DGR n. 926/2019;

reso noto che:

- il responsabile del procedimento è il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni Complesse, Valutazione Impatto ambientale ed Energia;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) ARPAE di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n. 4 a Reggio Emilia;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi del D.Lgs.196/2003, modificato dal D.Lgs.101/2018 e ss.mm.ii., sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria del S.A.C. Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia, e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it.

Su proposta del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

a) di autorizzare la modifica comunicata e di aggiornare lo stato di fatto di cui alla sezione C della suddetta AIA come da comunicazione di cui sopra;

b) di aggiornare la predetta autorizzazione nel seguente modo:

- **all'interno della tabella A) del paragrafo D2.4 Emissioni in atmosfera, l'emissione E15 dello stabilimento Padana è così sostituita:**

Stabilimento Padana

Punto di emissione n.	Provenienza	Portata [Nm ³ /h]	Durata della emissione [h/giorno]	Tipo di sostanza inquinante	Concentrazione limite dell'inquinante [mg/Nm ³]	Ossigeno di riferimento	Tipo di impianto di abbattimento	Periodicità autocontrolli
E15°	Turboalternatore (calore all'ATM 40 e all'ATM 52)	55.000	saltuaria	Ossidi di azoto (NO _x) espressi come NO ₂	150	15%	/	/
				Monossido di carbonio (CO)	100			
				Ossidi di zolfo (SO _x) espressi come SO ₂	15			

° Per l'emissione E15 turboalternatore dello stabilimento Padana, visto il funzionamento inferiore alle 500 ore/anno dichiarato dall'Azienda, la stessa è esonerata dal rispetto dei valori limite di emissione e dall'esecuzione degli autocontrolli periodici. Si rimanda alla prescrizione 18 la verifica del rispetto delle ore di funzionamento dichiarate.

- **al paragrafo D2.4 Emissioni in atmosfera sono aggiunte le seguenti prescrizioni:**

- 18) In merito alle ore di funzionamento dell'emissione E15 turboalternatore dello stabilimento Padana, la ditta deve ottemperare a quanto previsto dall'art. 273-bis comma 15 del D.Lgs. 152/06.
- 19) Ai sensi dell'art.294 del D.Lgs.152/06, al fine di ottimizzare il rendimento di combustione, l'impianto di combustione E15 dello stabilimento Padana deve essere dotato, se tecnicamente possibile, di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile.

Il presente atto è da considerarsi parte integrante dell'AIA di cui alla Determinazione dirigenziale n. 2056 del 10-04-2024 e deve essere conservato insieme all'AIA, di cui è fatto salvo il disposto per quanto non in contrasto con il presente atto.

Ai fini della realizzazione dell'intervento, la ditta è comunque tenuta ad acquisire le ulteriori autorizzazioni, pareri ed atti di assenso comunque denominati previsti dalle vigenti disposizioni per fattispecie particolari che non siano state ricomprese e sostituite dal provvedimento di AIA.

IL DIRIGENTE determina inoltre

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

piazza Gioberti, 4 - 42121 Reggio Emilia | tel 0522.336011 | re-urp@arpae.it | pec: aoore@cert.arpae.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po, 5 - 40139 Bologna | tel 051.6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- di inviare copia del presente atto alla ditta e al Comune tramite lo Sportello Unico competente;
- di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito di ARPAE e sul portale regionale AIA-IPPC con le modalità stabilite dalla Regione Emilia-Romagna;
- di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
- di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.
- di informare che contro il presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, gli interessati possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dello stesso. In alternativa, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, gli interessati possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza del provvedimento in questione.

Il Dirigente
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott. Richard Ferrari)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.